



# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE**

## **APPROVATO CON:**

- **DELIBERAZIONE DEL POTESTA' IN DATA n. 87 del 06.07.1929**

## **MODIFICATO CON:**

- **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 81 del 15.11.1953**
- **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 32 del 14.09.2016**
- **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 60 del 28.09.2023**

## **ART. 1**

E' vietato il passaggio abusivo su fondi altrui sia a piedi che con carri o altri attrezzi agricoli o bestiame. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono esercitarlo in modo da recare il minor danno possibile ai fondi ed alle colture.

Non è vietato il passaggio per sciare, quando il terreno sia interamente coperto di neve, purché non si arrechi alcun danno alle colture.

## **ART. 2**

E' vietato, senza alcun senso del proprietario, di spigolare, rastrellare o raspollare sui fondi altrui anche dopo spogliati interamente del raccolto.

Il consenso deve essere dato per iscritto o anche verbalmente solo quando il proprietario del fondo sia presente.

## **ART. 3**

E' vietato dar fuoco alle stoppie nei campi quando tira vento o vi siano condizioni di eccezionale siccità ed in ogni caso, prima del 15 agosto e ad una distanza minore di 200 metri dalle case di abitazione, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, foraggio, biada e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile.

Nell'accensione del fuoco dovrà adottarsi ogni precauzione atta a prevenire danni all'altrui proprietà, non escluso la continua assistenza di un adeguato numero di persone fino a che il fuoco non sia completamente spento.

## **ART. 4**

E' vietato di lasciare liberamente pascolare gli animali di qualunque specie, senza custodia, anche su fondi propri, salvo che non si tratti di fondi chiusi o comunque attigui all'abitazione dei fondi stessi.

## **ART. 5**

Gli animali al pascolo devono essere custoditi in modo che un eventuale sbandamento non rechi danno ai fondi confinanti, o molestia ai passanti.

## **ART. 6**

In qualunque epoca dell'anno è vietato, senza il consenso del proprietario, il pascolo su fondi altrui. Quanto al consenso si applica il comma 2° del precedente art. 2.

## **ART. 7**

E' vietato di condurre o di lasciare liberamente pascolare bestiame di qualunque specie, lungo le scarpate, cigli, banchine, ripari e fossi o canali delle strade comunali, vicinali e consorziali.

## **ART. 8**

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente su fondi comunali o di proprietà altrui in contravvenzione alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7 potrà essere sequestrato e trattenuto in custodia, a spese del proprietario, fino a quando non sia stato rintracciato il contravventore. Gli agenti comunali dovranno informarne subito il Sindaco con dettagliato rapporto scritto.

## **ART. 9**

Ai conduttori di mandrie o greggi, o di qualsiasi genere di bestiame, è vietato di fermarsi sulle pubbliche piazze o nelle strade comunali, vicinali o consorziali, durante il transito del bestiame. I conduttori medesimi dovranno sempre essere muniti di apposito certificato della competente autorità sanitaria, comprovante la perfetta sanità del bestiame di transito, salvo al Sindaco di accertarsene mediante visita del veterinario comunale.

## **ART. 10**

Per l'esercizio del pascolo sui beni di proprietà comunale si osservano le disposizioni del locale regolamento per il godimento in natura dei beni stessi.

Per i boschi comunali si applicano le speciali disposizioni vigenti in materia.

## **ART. 11**

Sulle strade comunali, vicinali e consorziali il bestiame deve essere guidato nei modi prescritti dalle norme di polizia stradale.

Gli animali indomiti e pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi danno alle cose ed alle persone.

Il passaggio del bestiame sulle strade deve essere segnalato, a distanza, col suono di una campanella. Di notte il bestiame stesso deve essere preceduto da persona munita di fanale acceso e ben visibile.

## **ART. 12**

E' vietato di lasciare abbeverare il bestiame in fossi e canali laterali alle strade, salvo che vi siano appositi abbeveratoi o posti adatti i quali devono essere tenuti costantemente puliti, con divieto di lavarvi il bucato o introdurvi qualsiasi oggetto anche non nocivo alla salute del bestiame.

E' inoltre vietato, attorno agli abbeveratoi, il lavaggio e la pulizia di animali di qualsiasi specie, e dei veicoli.

## **ART. 13**

E' vietato di fare opere, depositi, ingombri di qualsiasi genere sul suolo delle strade comunali, vicinali e consorziali, in modo da alterarne le dimensioni, la forma, l'uso o di pregiudicare il libero transito.

E' altresì vietato di aprire nuovi accessi sulle strade senza speciale concessione dell'amministrazione comunale.

## **ART. 14**

E' vietato di trascinare sulle strade adibite a pubblico transito, legname, fascine o qualsiasi altro materiale in modo da nuocere alla regolare manutenzione stradale.

E' altresì vietato transitare su dette strade con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che per le loro dimensioni possano compromettere la buona conservazione delle strade e dei manufatti.

## **ART. 15 - Libero deflusso delle acque.**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi situati più a monte non possono impedire con opere di qualsiasi natura il libero deflusso di dette acque.

I proprietari di terreni attigui a strade di uso pubblico e privato nonché quelli a monte devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o la costruzione di fossi di adeguata dimensione od altre opere, che le acque meteoriche defluiscano verso o lungo le strade stesse.

Sono vietate, anche tra confini di proprietà private, le piantagioni che si estendono dentro i fossi, i canali ed i corsi d'acqua che possano restringere la normale sezione di deflusso delle acque.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80 a € 480. Inoltre, quando viene accertata l'esecuzione di lavori, di opere o di altre condizioni che procurano ostacoli al naturale scolo delle acque, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni previste, il Comune ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare il regolare deflusso delle acque e, in caso di inadempienza, eseguirà intervento sostitutivo con attribuzione delle spese ai responsabili.

*\*art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14.09.2016*

#### **ART. 16**

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o a far tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di inadempimento dopo regolare diffida, il Sindaco potrà fare eseguire l'ordine d'ufficio a spese del proprietario, salvo l'applicazione delle penalità per l'incorsa contravvenzione.

#### **ART. 17 - Spurgo dei fossi e dei canali.**

Ai titolari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e canali privati o di fossi delle strade vicinali e di vicinali private, è fatto obbligo di mantenerli costantemente sgombri da depositi di qualsiasi materiale in modo tale che il deflusso delle acque avvenga senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali strade attigue.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa € 150 a € 900. Inoltre, in caso di trascuratezza o di inadempienza degli aventi titolo, il Comune imporrà la realizzazione dei lavori entro congruo termine. In caso di mancata attuazione, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.

*\*art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14.09.2016*

#### **ART. 18 - Tombinatura di fossi.**

Per tombinatura s'intende la chiusura del fossato e l'apposizione di tubi per mantenere la funzionalità idraulica dello stesso.

I proprietari di fossi e canali che intendano eseguire opere di tombinatura nei fondi di proprietà devono ottenere apposita autorizzazione comunale con le relative prescrizioni tecniche.

La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma precedente, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 1200 e comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dei luoghi a cure e spese dei responsabili con eventuale intervento sostitutivo del Comune a carico dei responsabili.

*\*art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14.09.2016*

#### **ART. 19 - Chiusura di fossi (tombatura) - Trasposizione di fossi.**

Per tombatura si intende la chiusura totale o parziale del fossato senza l'apposizione di tubi per mantenere la funzionalità idraulica dello stesso.

E' fatto divieto di chiusura (tombatura) da parte dei proprietari dei fossati se non preventivamente autorizzata dal Comune.

Tale autorizzazione è necessaria anche in caso di trasposizione di fossi o canali ed il richiedente dovrà in ogni caso provare:

1. la necessità dell'opera;

2. la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
3. la non alterazione dell'assetto naturalistico fornendo indicazioni per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente.

• La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma precedente, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3000 e comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dei luoghi a cure e spese dei responsabili con eventuale intervento sostitutivo del Comune a carico dei responsabili.

*\*art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14.09.2016*

#### **ART. 20 - Distanze per fossi, canali, alberi e manutenzione delle ripe.**

Fermo quanto previsto dal Codice Civile, per lo scavo di fossi o canali presso il confine tra proprietà private, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Nei centri abitati per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra deve essere pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto di inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale, in ogni caso non può essere inferiore a 2 metri.

Fuori dal centro abitato trova applicazione l'art. 26 del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento Esecutivo del Codice della Strada).

Quando un fondo termina con un fosso o canale l'eventuale recinzione dovrà essere mantenuta ad una distanza di almeno mt. 1,50 dagli stessi e realizzata esclusivamente con rete e paletti.

La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa € 200 a € 1200 la violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dei luoghi a cure e spese dei responsabili con eventuale intervento sostitutivo del Comune a carico dei responsabili.

*\*art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14.09.2016*

#### **ART. 21 - Lavorazione ed irrigazione dei terreni.**

I frontisti non possono arare i loro fondi fino al confine stradale e devono formare regolari capitagne o capezzagne in modo da poter volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza invadere o arrecare danno alle strade.

Dette capitagne o capezzagne devono avere una larghezza non inferiore a mt. 2,00 se l'aratura avviene perpendicolarmente alla strada pubblica. La larghezza è misurata dal margine della strada o dalla delimitazione del fosso o dal più vicino elemento stradale (art.3 Codice della Strada).

Le capitagne o capezzagne devono avere una larghezza di almeno 1 metro, nel senso parallelo alla direzione dell'aratura, dal confine delle strade pubbliche, dall'argine più alto di fossi o canali di scolo adiacenti alle strade o dal limite superiore della scarpata qualora il terreno sia a livello del piano stradale.

Una capitagna di metri 2,50 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.

La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa € 200 a € 1200 nonché la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dei luoghi a cure e spese dei responsabili con eventuale intervento sostitutivo del Comune a carico dei responsabili.

*\*art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14.09.2016*

#### **ART. 22 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi.**

Sarà cura del proprietario e/o del conduttore di terreni situati in aree particolarmente soggette a problemi di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di

prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa € 200 a € 1200 la violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dei luoghi a cure e spese dei responsabili con eventuale intervento sostitutivo del Comune a carico dei responsabili.

*\*art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14.09.2016*

### **ART. 23**

Gli edifici rurali e relative adiacenze situate lungo le strade pubbliche devono essere muniti di grondaia con tubi di scarico in modo che l'acqua piovana sia incanalata e non rechi danno alla strada.

### **ART. 24**

Tutte le case rurali devono essere tenute costantemente pulite, ed i locali di abitazione non devono avere diretta comunicazione, anche con chiusura a semplice porta, con stalla, fienile, legnaia o altro deposito di materiale combustibile.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura ed il letame presso i locali di abitazione.

### **ART. 25**

Le nuove case rurali devono essere costruite in muratura, esclusa la paglia o altro materiale combustibile nella copertura del tetto.

L'ampiezza dei vani abitabili ed il minimo di cubatura per ogni persona devono risultare dal relativo progetto da sottoporsi al preventivo visto del Sindaco, sentito il parere dell'ufficiale sanitario.

### **ART. 26**

I cortili, le aie, la parte di terreno immediatamente adiacente alle case rurali debbono avere un adeguato pendio atto a rendere completo e rapido lo smaltimento delle acque piovane dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico.

### **ART. 27**

I cani posti di guardia agli edifici rurali siti lungo le strade, non possono essere lasciati liberi senza museruola, a meno che trattasi di edifici debitamente recintati.

### **ART. 28**

Per la costruzione di nuove stalle e per l'adattamento delle stalle esistenti e delle concimaie si richiamano le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Anche per tali costruzioni ed adattamenti i relativi progetti sono sottoposti al preventivo visto del Sindaco, previo parere dell'ufficiale sanitario.

### **ART. 29**

Il fienile dovrà avere una cubatura proporzionale al numero dei capi di bestiame che la stalla può contenere, in ragione di mc 40 circa per ogni capo di bestiame grosso.

### **ART. 30**

Nella costruzione od adattamento delle stalle dovrà essere posto in opera materiale che assicuri le migliori condizioni igieniche, il facile deflusso dei liquidi, nonché la possibilità di frequenti lavaggi e disinfezioni.

### **ART. 31**

I deflussi liquidi delle stalle, in quanto non vengono raccolti in appositi fossi, potranno essere immessi direttamente in quelle della concimaia, purché il pozzetto di questa sia di capacità tripla di quella prescritta.

Deve comunque essere evitato ogni disperdimento delle urine e dei liquidi della stalla, ogni ammasso di letame entro e fuori della stalla.

### **ART. 32**

Le concimaie costruite in cortili chiusi dovranno essere munite di apposito coperchio, allo scopo di impedire le esalazioni ammoniacali e combattere le mosche.

Le concimaie costruite all'aperto dovranno essere protette da alberi fronzuti che rechino ombra ai cumuli di letame e, preferibilmente, da un tetto che le preservi dal dilagamento delle piogge.

### **ART. 33 - Utilizzazione agronomica fertilizzanti azotati a scopo agricolo.**

Per le attività di gestione e utilizzazione agronomica di reflui zootecnici e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento comunale, devono essere scrupolosamente osservate le indicazioni contenute nella normativa di settore: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., Codice di Buone Pratiche Agricole (CBPA- DM 19.04.1999), DM 25.02.2016 e, in ambito regionale, Decreto del Presidente della Regione 30.09.2022 n. 119/Pres.. Nelle zone vulnerabili da nitrati (come Tavagnacco) si rispettano le misure di conservazione sito specifiche o i piani di gestione dei siti Natura 2000, le norme di tutela per i biotipi naturali individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996 e la disciplina di tutela dei prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi e deve essere svolta con pratiche che garantiscano la tutela dei corpi idrici, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica, in termine di prevenzione di emissioni inquinanti e moleste, anche di natura odorigena.

Ad una distanza inferiore ai 300 metri da un centro abitato o da abitazioni l'incorporazione nel suolo degli effluenti di allevamento (materiali palabili e non palabili), digestato e assimilati, delle acque reflue, è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o con intervento di aratura da effettuarsi al massimo entro le 6 ore dallo spandimento, al fine di ridurre le perdite di azoto ammoniacale per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli. Devono pertanto essere possibilmente utilizzati sistemi di distribuzione che prevedono l'interramento sub-superficiale (di almeno 15 cm di profondità) già in fase di distribuzione. Sono vietati sistemi di distribuzione con piatto deviatore o quelli a lunga gittata che provocano un'elevata polverizzazione e conseguente dispersione in atmosfera di prodotto e componenti volatili.

A distanza inferiore ai 50 mt dalle abitazioni è fatto divieto di spandere reflui, anche se con immediato interrimento, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre esclusivamente dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Nei restanti mesi (dal 1° ottobre al 30 aprile successivo) il divieto permane dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

La suddetta attività non può essere svolta nelle domeniche e giornate festive nell'arco di tutto l'anno.

Per lo spargimento dei materiali non palabili devono essere utilizzati carri-botte a bassa pressione, per evitare la formazione d'aerosol ad alta carica batterica e la propagazione d'odori molesti. Al fine di limitare l'impatto odorigeno, le operazioni di spandimento devono avvenire in assenza di vento.

Per il divieto di utilizzazione dei letami, concimi azotati, liquami e ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati (Comune di Tavagnacco) si rimanda alle disposizioni del Decreto del Presidente della Regione 30.09.2022, n. 119/Pres..

Lungo le strade pubbliche e private, il trasporto degli effluenti di allevamento deve essere effettuato con veicoli e attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

L'eventuale utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dovrà rispettare i precetti della vigente normativa di settore.

In conformità a quanto previsto dall'art. 112 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle norme nazionali di attuazione, fatti salvi gli esoneri previsti dalla normativa Decreto del Presidente della Regione 30.09.2022 n. 119/Pres., l'utilizzazione agronomica è subordinata alla presentazione della Comunicazione all'Autorità competente (Regione) in cui ha sede l'allevamento (trasmissione tramite SUAP del Comune sede dell'allevamento) e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00. Inoltre per le violazioni predette si applicano altresì, secondo necessità emergente, le sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 5 del regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni a regolamenti ed alle ordinanze comunali di cui alla Delibera Consiliare n. 25/2004.

*\*art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28.09.2023.*

#### **ART. 34**

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco ove non siano già stati raccolti o utilizzati, devono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

#### **ART. 35**

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, e fatto obbligo i proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

#### **ART. 36**

E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

#### **ART. 37**

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze benefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "Campo (o prato) avvelenato".



### **ART. 38**

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'Azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

Nei casi di epizoozie pericolose l'Autorità Comunale impartirà disposizioni obbligatorie per tutti gli interessati, abitanti sia nei centri colpiti che negli altri centri abitati del Comune, nei quali sia da temere una diffusione del malanno.

### **ART. 39**

Ad evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano stati raccolti ed utilizzati, devono essere bruciati il mese di marzo, salvo proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali volta per volta.

### **ART. 40**

Il bestiame deve essere tenuto costantemente pulito non inzaccherato di sterco o di qualsiasi altra materia.

### **ART. 40bis**

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione delle sostanze esplodenti da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e del relativo Regolamento 6 maggio 1940, n. 635, e a quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 e 12.05.1937 circa: "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali".